Italian Journal Of Legal Medicine
Bioethics, Medical Jurisprudence, Biopolitics And Forensic Sciences
Vol. 2, number 1, Dec. 2013

LONGO M.(*), CASELLA F.(*), FEOLA A.(*), LANDI R.(*)

Donazione post mortem del proprio corpo a scopo di studio.

Lavoro presentato al XII Congresso Nazionale COMLAS. Bologna, 24,25 e 26 Ottobre 2013. Paper presented at the XII National Meeting of COMLAS. Bologna, Italy, Oct. 24,25,26 2013.

**Dipartimento di Medicina Sperimentale, Seconda Università degli studi di Napoli*

Abstract: Post-mortem body donation for study and research in Italy. Starting from the recent opinion of our National Committee of Bioetic, published May 20, 2013, about "*post-mortem donation for the purpose of study and research*", we have analyzed the delicate issue of experimentation on cadavers within the limits of the current Italian legislation, considering how adequate and specific information to the community about this opportunities could benefit the society in terms of study, training of future medical-surgical class and ever increasing knowledge of pathologies.

Riassunto: Partendo dal recente parere del Comitato Nazionale di Bioetica, pubblicato il 20 maggio 2013, in materia di "*Donazione post mortem a fini di studio e di ricerca*", si è analizzato il delicato tema della sperimentazione su cadavere nei limiti dell'attuale normativa italiana di riferimento, considerando quanto una adeguata e specifica informazione alla collettività in merito a tale opportunità potrebbe giovare al bene comune in termini di studio, formazione della futura classe medico – chirurgica e nella sempre migliore conoscenza delle patologie.

In una recente pronuncia del Comitato Nazionale di Bioetica, maggio 2013[37], è affrontato il tema, ricorrente negli ultimi anni a livello politico nazionale e da parte della comunità medica italiana, della possibilità di destinare, *post mortem*, il proprio corpo a fini di studio e ricerca.
A livello internazionale, sia nell'ambito CEE che nei Paesi extraeuropei, tale tematica appare – pur con ovvie differenze – inquadrata da un punto di vista

[37] Comitato Nazionale per la Bioetica, *Donazione del corpo post mortem a fini di studio e ricerca*, 20.05.13.

normativo statale o distrettuale, condizione che, sicuramente, agevola le finalità del fenomeno.[38]

Quanto al nostro Paese, il campo all'interno del quale ci si muove appare tanto più complesso, quanto più si considera, da una parte, l'esiguità di una normativa di riferimento in materia, per di più di epoca particolarmente distante dalle moderne ed attuali prospettive di investigazione scientifica; dall'altro, va sottolineato l'imponenza di una "cortina" di diffidenza nei confronti di una siffatta possibilità, fondata e su motivi etici, e religiosi, ma anche e – forse – soprattutto, legati ad una non chiara conoscenza di quanto tale opportunità potrebbe giovare alla collettività e, parallelamente, a *cosa* possa significare "mettere", nel senso letterale del termine, il proprio corpo, o consentire che un proprio congiunto "metta" il proprio corpo, nelle mani di medici che ne faranno oggetto di studi.

Ebbene, anche soltanto nell'enunciazione di tali premesse, appare evidente quanto una opportunità di così grande interesse dal punto di vista scientifico, didattico e sperimentale possa avere ripercussioni etiche e coinvolgimenti che, in prima battuta, si riterrebbero scevri da "interferenze" esterne.[39]

Volendo razionalizzare tale vasto ambito di considerazioni, si ritiene necessario passare in rassegna quella che è l'*attualità* della normativa italiana in materia di donazione di cadavere a fini di studio, ricerca e sperimentazione.

Va fatto prima di tutto un riferimento[40] a quanto previsto dal Regio Decreto del 31.08.1933, n° 1592, 'Approvazione del testo unico delle leggi dell'istruzione superiore', che, all'art. 32, prevede che: "... *I cadaveri ... il cui trasporto non sia fatto a spese dei congiunti compresi nel gruppo familiare fino al sesto grado o da confraternite o sodalizi che possano aver assunto impegno per trasporti funebri degli associati e quelli provenienti dagli accertamenti medico – legali (esclusi i suicidi) che non siano richiesti da congiunti compresi nel detto gruppo familiare, sono riservati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche*".

In tale norma, il Comitato Nazionale di Bioetica, nel citato parere, individua una "*sorta di logica di sfruttamento da parte della collettività nei riguardi del corpo morto di persone totalmente sconosciute o le cui relazioni parentali e amicali si siano dissolte*".

---

[38] Osculati A, Guzzetti L, Tavani M. *Uso del cadavere o di sue parti a scopi scientifici e didattici. Sinossi della normativa italiana e confronto con quella di alcuni Paesi europei*. Riv. It. Med. Leg. 2010; 32 (2): 251 – 268.

[39] Malcontenti R, Lalla F. *Liceità del prelievo di parti di cadavere a scopi scientifici o didattici. Problemi medico – legali*. Jura Medica 1990; 3 (1 - 3): 141 – 156.

[40] Puccini C. *Istituzioni di Medicina Legale*. Milano: Casa Editrice Ambrosiana; 2006.

Ancora, il Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR 285/1990) dedica il Capo VI al *rilascio di cadaveri a scopo di studio* (art. 40 - 43), la cui consegna alle sale anatomiche universitarie deve avvenire dopo che sia trascorso il periodo di osservazione delle salme. Inoltre, il "*prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale*" (art. 41).
In epoca molto più recente, la Regione Lombardia ha approvato la Legge Regionale n. 22 del 18.11.2003 'Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali' che, all'art. 5, comma 2, afferma: "*nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o i conviventi ne danno comunicazione all'Ufficiale di Stato civile, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'Istituto ricevente*".[41]
Accanto alla concezione che soltanto la salma di un soggetto deceduto in condizione di abbandono, e pertanto non reclamato né pianto da alcuno, possa essere destinato allo studio presso le sale settorie universitarie, già sintomatico di quanto una tale evenienza assumesse connotazioni di carattere etico e sociologico, si vuol citare una ulteriore caratteristica dell'argomento in trattazione, che è rappresentata dalla finalità della donazione del cadavere a scopo sperimentale e di dissezione, ovvero la possibilità di perseguire un *bene* comune, ovvero di pervenire, attraverso lo studio di un corpo a risultati, a conoscenze, a stimoli di ricerca che possano in seguito giovare all'intera collettività.
Appare quindi in tutta la sua imponenza la contrapposizione del carattere *comunitario* di tale atto, riferibile al perseguimento del bene dei molti. Si consideri come nella Repubblica Veneta[42] già vigeva la disposizione per cui ogni anno si dovessero fornire i corpi di due individui giustiziati, un uomo ed una donna, che non dovevano essere né padovani né veneziani, che andavano donati per soddisfare le esigenze didattiche degli anatomici.[43]
Anche a tal proposito, il Comitato Nazionale di Bioetica individua, da una parte la "*imprescindibilità delle esercitazioni di dissezione anatomica per l'avanzamento della ricerca e la formazione dei futuri medici*"; dall'altra parte

[41] Piga M.A. *Cadaveri e Sperimentazione*, in Atti del Congresso '*Le nuove frontiere della sperimentazione clinica, una sfida per la bioetica*', Napoli, 15-16-17 dicembre 2010.

[42] Saggi compresi ne *Il Teatro Anatomico. Storia e restauri*, a cura di C. Semenzato, V. Dal Piaz, Univ. di Padova, Limena – Padova 1994.
[43] Ricciotti R. *Riflessioni sopra l'utilizzazione del cadavere a scopi scientifici e didattici*. Riv. It. Med. Leg. 1989; 11 (1): 82 – 92.

"*il primato della collettività rispetto a chi è condannato con l'accusa di averne leso la sicurezza (di qui la decisione, di quei tempi, di destinare alle autopsie i corpi dei giustiziati)*".
Posti tali brevi riferimenti storici ed analizzata la normativa vigente, occorre a questo punto identificare quelli che sono i punti focali della questione in trattazione.
Occorre in prima battuta sottolineare il già citato prevalere del bene comune, con la consequenziale lettura della destinazione *post mortem* del proprio corpo nell'ottica di una sorta di "dono" all'arte medica, alla sperimentazione ed alla ricerca, nella formazione dei futuri medici chirurghi e nello studio delle patologie. A tal proposito si ricorda la frase che spesso si può leggere all'ingresso di molte sale anatomiche "*Hic est locus ubi mors gaudet succurrere vitae*".
Altra problematica di fondamentale importanza, principalmente dal punto di vista etico, è il rischio della "*reificazione* del corpo morto", ovvero del rendere "res - cosa" il cadavere, principalmente nell'ottica dei congiunti del defunto i quali, nel momento del massimo sconforto a causa del lutto, sarebbero ovviamente maldisposti nell'assecondare una pur manifesta volontà *ante mortem* del familiare.[44]
In tale ottica si inserisce, ancora, il parere del Comitato Nazionale di Bioetica "*Per tali ragioni il Comitato ritiene che il principio dell'informazione e del consenso del soggetto alla donazione dei suoi organi e del suo corpo debba essere considerato come prioritario e che esso non possa essere sostituito con un modello di informazione collettiva e generalizzata, ancorato al principio del silenzio-assenso*".
Sarebbe auspicabile, invece, nell'ottica di una normativizzazione della materia, un consenso informato, consapevole, ovviamente revocabile e rinnovabile nell'arco del tempo, espressione della volontà del donatore resa attraverso disposizione testamentaria o sottoscrizione di un apposito registro dedicato oppure, eventualmente, in dichiarazioni anticipate di trattamento, sottolineando anche la possibilità di "*limitare la ricerca e la dissezione solamente ad alcune parti del corpo*".
Se la proposta fosse trasformata in legge, potrebbe essere annullato il distacco con quanto previsto dalle normative di altri Paesi europei.

[44] Baraldo M, Fassina G, Osculati A, Sali A, Vandoni G. *Riflessioni sulla disponibilità del cadavere da parte dei familiari*. Riv. It. Med. Leg. 2000; 22 (4-5): 947 – 952.

Difatti, la regolamentazione di tale opportunità, potrebbe creare anche l'occasione di un dibattito con il fine di divulgare maggiormente questa possibilità di donazione, conosciuta e sentita da una percentuale minima della popolazione nazionale. Così come accaduto con la legge 91/1999 in materia di trapianti di organo, l'informazione resa su larga scala attraverso i media ed attraverso i presidi sanitari locali potrebbe consentire una sensibilizzazione nei confronti di tale tematica, sì da consentire all'Italia di inserirsi nuovamente in quella tradizione secolare di fucina di medici, chirurghi, anatomisti, formati sullo studio diretto del cadavere.